

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

---

MUZIO. - *Al Ministro degli affari esteri.*  
- Per sapere - premesso che:

il 16 marzo 1998, Fernanda Giannasi, un'ingegnere per la sicurezza del ministero del lavoro a San Paolo, nonché una dei *leader* per la messa al bando dell'amianto in Brasile, ha pubblicato su *internet* un manifesto colmo di indignazione sull'uso dei giornali medico-scientifici in America Latina, i quali vengono impiegati come veicolo di propaganda da parte dell'industria dell'amianto, come ad esempio il giornale « *Salud Ocupacional* »;

il punto di vista della Giannasi è stato anche espresso da molti altri scienziati di tutto il mondo in un editoriale intitolato: « lettera aperta all'editore di *Salud Ocupacional* » nell'*International Journal of Occupational and Environmental Health*, vol. n. 2, aprile-giugno 1998, p. 131, lettera di cui la Giannasi è uno dei firmatari;

questo manifesto riportava l'informazione secondo cui la Eternit sa Brasile, una sussidiaria brasiliana della multinazionale « *Saint Gobain* », si era fatta promotrice di un accordo extragiudiziale a Osasco, offrendo da 5000 a 15000 reais, circa 4.500-13.000 dollari alle vittime dell'amianto;

questa offerta comprendeva anche un piano d'assistenza sanitaria (Pame), un piano privato amministrativo della stessa Eternit ed era diretta a tutti gli ex dipendenti che non hanno ancora mostrato sintomi di patologie connesse all'amianto, ma sui quali sono stati riconosciuti indicativi cambiamenti che sono di norma segnali premonitori delle patologie suddette;

il testo finale dell'accordo dichiara che l'assistenza sarebbe stata offerta gra-

tuitamente agli ex dipendenti inclusi nel piano;

questo accordo mostra gravi elementi deteriori quali: *a)* è pieno di terminologie medico-legali quasi impossibili da capire per chiunque manchi di un livello d'istruzione universitaria; *b)* riguardo alla « persona esaminata » che è l'espressione che viene usata nel contratto a proposito dell'ex dipendente che ha subito un'esposizione all'amianto, l'accordo richiede che l'ex dipendente che vi aderisce « rinunci espressamente o irrevocabilmente ad ogni tentativo di dar luogo a procedimenti per danni di ogni genere, direttamente o indirettamente correlati a menomazioni fisiche, morali o biologiche causate dall'esposizione potenziale o effettiva, temporanea o permanente, all'effetto delle polveri di amianto nella fabbrica Eternit di Osasco; *c)* l'accordo stabilisce che, « nel caso in cui qualsiasi membro del comitato si trovi per qualsiasi motivo nell'impossibilità di proseguire il suo lavoro in questo ente », gli altri membri dovranno nominare un sostituto, previa approvazione espressa dalla Eternit; *d)* la copertura finanziaria garantita dalla Eternit non ha efficacia nel caso di bancarotta della società; *e)* il cancro polmonare verrà riconosciuto come patologia compensabile nel quadro, dell'accordo solo se preceduto dalla asbestosi, posizione questa che denota gravi carenze scientifiche, in quanto studi cimici autorevoli hanno dimostrato che la presenza di asbestosi non costituisce necessariamente un prodromo che caratterizza l'insorgere del carcinoma polmonare da amianto; *f)* i legali che rappresentano gli interessi della Eternit sono gli stessi che rappresentano gli ex dipendenti sofferenti di patologie connesse all'esposizione dell'amianto;

i giudici della terza e della ventisettesima sezione civile di San Paolo hanno rifiutato di sancire questo accordo, con la seguente motivazione: « si tratta di una transazione illecita »; « la Eternit ha tentato di giungere ad una transazione col

fine di prevenire una eventuale condanna ove si potrebbero disporre termini più onerosi»; « questo strumento di transazione va ritenuto incostituzionale » ed è stato creato « ... solo per fornire una parvenza di legittimità sancita giudizialmente ad un negoziato di dubbia validità fra un potente gruppo economico e i lavoratori che si trovano nell'evidente incapacità di comprendere cosa abbiano sottoscritto »;

un'altra sentenza ha ordinato alla Eternit il risarcimento nei confronti di Joao Batista Mom, ammalato di asbestosi, quale indennizzo per danni fisici per l'equivalente di un vitalizio da corrispondere mensilmente a partire dal 17 novembre 1977; per il pagamento dei danni fisici e il costo delle cure sanitarie si partiva da 11.700 reais circa 10.300 dollari senza tuttavia alcun pregiudizio per eventuali diritti al futuro rimborso di spese mediche o ospedaliere; infine, la sentenza disponeva il pagamento di 100.000 reais circa 90.000 dollari in risarcimento dei danni morali;

l'ingegner Giannasi ha seguito attentamente i casi dei lavoratori sottoposti ad esami clinici, (al 16 ottobre 1998 ne sono stati esaminati 764), e sino ad ora sono stati diagnosticati 70 casi di asbestosi attiva, due morti da asbestosi, 154 casi di placche alla pleura, 97 casi di diminuita capacità respiratoria, tre casi di carcinoma polmonare per ex dipendenti ancora in vita, un caso di mesotelioma pleurale per un ex dipendente deceduto (gli eredi hanno ricevuto 25.000 reais di risarcimento, circa 22.500 dollari); si sono riscontrati, poi, 5 casi di morte per carcinoma polmonare e 7 casi di morte per carcinoma gastrointestinale senza che vi sia stato alcun riconoscimento o risarcimento ufficiale, per altri 28 casi di morti è ancora in corso un'inchiesta, per essi la patologia riguardava l'apparato gastrointestinale, anche se le certificazioni relative sembrano incomplete nello stabilire le cause dei decessi;

in virtù dell'articolo 14 del codice penale l'8 novembre del 1998 l'Eternit ha querelato l'ingegner Giannasi per diffamazione, presso la seconda sezione penale di

Pinheiros, con l'ingiunzione a fornire testimonianza, assistita dal suo avvocato dottor Idibal Pivetta, entro 48 ore sul caso Eternit;

il processo penale ha dato luogo ad una serie di reazioni di protesta da parte di esperti, scienziati, sindacalisti, lavoratori, studiosi, nonché da parte degli istituti sottoelencati, i quali si sono rivolti al giudice della seconda sezione penale di Pinheiros: a) APHA (American Public Health Association); b) SOEH (Society for Occupational and Environment Health); c) Sindacato metallurgici di Osasco, Stato di San Paolo; d) Lettere rivolte all'organizzazione internazionale del lavoro a Ginevra; e) Associazione per lo studio sui rischi da lavoro, ALERT, Parigi; f) ANDEVA (Associazione nazionale della difesa vittime dell'amianto); g) Rete internazionale per la messa al bando dell'amianto; h) Federazione chimici della *Confederation générale du travail* francese; i) White Lung Association;

scienziati di fama internazionale hanno censurato l'azione intentata dalla Eternit, ritenendola un « atto spregevole » o una « azione da irresponsabili » (dichiarazione di Joseph Ladou della scuola di medicina dell'università della California di San Francisco, in un'intervista allo *Estadado de Sao Paulo* del 22 novembre 1998);

per la Giannasi è stata esperita l'azione penale anziché civile, come sarebbe avvenuto in qualsiasi altro paese democratico, nonostante il fatto che non vi sia stato un danno personale e che la Giannasi abbia espresso dichiarazioni contrarie ad una prassi produttiva pericolosa per la salute dei lavoratori, quale viene riconosciuta in tutto il mondo, in una vasta letteratura medica e tramite azioni legali che proibiscono l'impiego di questi procedimenti cancerogeni, prassi che viene definita nella categoria dei « crimini industriali »;

un procedimento di questo tipo può arrecare un danno all'immagine della carriera di una professionista che si è sempre distinta per la sua attività in difesa della

salute dei lavoratori, scrivendo di questi temi in innumerevoli articoli in Brasile e nel resto del mondo; questo è il caso di Fernanda Giannasi, che è stata invitata a parlare di fronte al Parlamento britannico sul bando all'amianto nel febbraio del 1998 che ha ricevuto un'onorificenza dal consiglio comunale di Osasco per le sue benemeritenze relativamente alla tutela della salute dei lavoratori e al sostegno delle vittime dell'amianto. Questo processo può tradursi in un danno per la salute pubblica, nel caso in cui l'ingegner Giannasi venga condannata ed incarcerata per questo reato o le possa essere impedito l'esercizio della sua professione -:

quali atti intenda adottare - anche attraverso la nostra rappresentanza diplomatica - per segnalare al Governo brasiliano la necessità di garantire la libertà di espressione dell'ingegner Fernanda Giannasi ed in difesa degli interessi dei lavoratori del settore colpiti da malattie professionali, e dal rischio di neoplasie dovute alla lavorazione dell'amianto, fibra mortale contro la quale in Italia hanno energicamente combattuto le comunità scientifiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei cittadini, e il Parlamento della Repubblica. (5-05507)

FERRARI e ROMANO CARRATELLI.  
- Al Ministro per le politiche agricole. -  
Per sapere - premesso che:

con decreto della regione Calabria n. 244 del 29 aprile 1996 è stata riconosciuta l'Associazione provinciale allevatori di Vibo Valentia;

a tale associazione aderiscono oltre mille allevatori appartenenti ai 51 comuni della provincia di Vibo Valentia, e la stessa a sua volta aderisce all'associazione regionale allevatori della Calabria nonché a quella nazionale;

l'A.P.A. fornisce agli associati tutti i servizi previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie;

allo stato degli atti l'A.P.A. di Vibo Valentia è, quindi, nell'esercizio e nella pienezza delle sue funzioni ad eccezione della tenuta dei libri genealogici e della effettuazione dei controlli funzionali relativi al bestiame iscritto ricadente nell'ambito territoriale della detta provincia, anomalamente mantenuta della vecchia provincia madre di Catanzaro -:

quali iniziative urgenti intenda adottare per eliminare il lamentato inconveniente. (5-05508)